



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DECRETA

COPIA DECRETO

Numero 22 Del 26-10-2021

OGGETTO:	ARTICOLO 27-TER DEL CCNL 6 LUGLIO 1995 E SS.MM.II., COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AREA NON DIRIGENZIALE. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE IAPAOLLO LIBERATO.
-----------------	---

Pubblicata il 26-10-2021 prot. 100

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di ottobre ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 203 del 30/06/2021 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2021 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 02/07/2021 è stato nominato, sino alla data del 31/12/2021, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

PREMESSO che:

- l'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. "decreto Brunetta", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), aveva attribuito alle singole Amministrazioni, limitatamente al triennio 2009-2011, la facoltà di poter risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, prossimo al compimento di anzianità massima contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi, richiedendo agli enti medesimi l'adozione preventiva di criteri generali di disciplina della materia che scongiurassero, pur tenuto conto delle proprie peculiarità ordinamentali e funzionali, l'assunzione nel tempo di condotte contraddittorie o incoerenti;
- l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha contemplato nuove disposizioni in materia di trattamento pensionistico, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;
- in particolare, il disposto del sopra citato articolo 24, commi 6 e 7, ha definito i requisiti di accesso alla pensione anticipata, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013, già disciplinati dall'articolo 12 del D.L. n. 78/2010;

- in applicazione dei predetti commi 6 e 7, dell'articolo 24 della legge n. 214/2011, il requisito dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, risultava essere di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini;
- l'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha espressamente soppresso l'istituto del trattenimento in servizio oltre il limite di età anagrafica e riformulato (comma 5) il comma 11 del richiamato articolo 72 del D.L. n. 112/2008, sottoponendo, temporaneamente, l'esercizio della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni alla sola condizione connessa "alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi";
- i requisiti contributivi sono stati rivisitati dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- l'articolo 15 del sopra citato D.L. n. 4/2019 stabilisce la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2010, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, confermando, per il medesimo periodo, il requisito dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata vigente al 31 dicembre 2018, pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e **42 anni e 10 mesi per gli uomini**, tuttavia prevedendo la decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti (c.d. "finestra");
- che sussiste la facoltà del personale con anzianità contributiva massima di risolvere il rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie con preavviso, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 39 del CCNL 6 luglio 1995, come sostituito ed integrato dall'articolo 7 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996;

VISTA la nota pervenuta in data 23 settembre 2021, prot. n. 1302, con la quale il dipendente sig. IAPAOLO Liberato ha manifestato la volontà di cessare dal servizio per avvenuta maturazione dell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, a decorrere dal 1° aprile 2022;

VISTO l'articolo 2118 del Codice civile che prevede che la parte che esercita il diritto di recesso è tenuta al rispetto del termine di preavviso stabilito dalla Contrattazione Collettiva Nazionale;

RICHIAMATI gli articoli 27-ter e 27-quater del CCNL 6 maggio 1995, introdotti dall'articolo 6 del CCNL 13 maggio 1996 e modificato dall'articolo 21 del CCNL 22 gennaio 2004, comparto Regioni ed Autonomie locali personale non dirigente, che disciplinano rispettivamente le cause di cessazione del rapporto di lavoro e gli obblighi delle parti;

RICHIAMATO l'articolo 39 del CCNL 6 luglio 1995, come sostituito ed integrato dall'articolo 7 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996, che contempla ai commi 1 e 2 che, in tutti i casi in cui il contratto preveda la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso, i relativi termini sono fissati come segue:

- due mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- tre mesi per i dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;

e che in caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso di cui sopra sono ridotti alla metà;

PRECISATO, a proposito, che, ai sensi degli articoli 2109, 2110 e 2111 del codice civile e in applicazione dell'articolo 12, comma 6, del CCNL del 9.5.2006 (che ha sostituito l'articolo 39, comma 6, del sopra citato CCNL 6.7.1995, così come modificato dal CCNL del 13.5.1996), non vengono conteggiati, tra i giorni di preavviso delle dimissioni, le assenze del lavoratore per ferie, malattia o altre diverse ipotesi di assenza dal lavoro che possono determinare la sospensione del decorso del preavviso stesso;

CONSIDERATO che il dipendente in parola ha l'obbligo di rispettare i prescritti termini di preavviso contrattuali, pari a 2 mesi, in quanto ha un'anzianità di servizio di oltre dieci anni;

RITENUTO opportuno procedere alla presa d'atto delle dimissioni volontarie e della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sig. IAPAOLO Liberato a decorrere dal 1° aprile 2022 (ultimo giorno di servizio = 31 marzo 2022);

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che ha disposto il divieto di liquidazione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTI i CC.CC.NN.LL. vigenti per il personale non dirigente;

VISTO lo statuto;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTA la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti;

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto segue:

1) di prendere atto delle dimissioni del dipendente sig. IAPAOLO Liberato rassegnate in data 23 settembre 2021;

2) di dare atto della cessazione dal servizio per recesso (dimissioni volontarie), ai sensi dell'articolo 27-ter del CCNL 6 luglio 1995, introdotto dall'articolo 6 del CCNL 13 maggio 1996 e modificato dall'articolo 21 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, comparto Regioni ed Autonomie locali area non dirigenziale, del dipendente sig. IAPAOLO Liberato a decorrere dal 1° aprile 2022 (ultimo giorno di servizio = 31 marzo 2022);

3) di risolvere, conseguentemente, il rapporto di impiego del dipendente sig. IAPAOLO Liberato, inquadrata nel profilo professionale "istruttore amministrativo – vigile del territorio", categoria "C1", posizione economica "C5" con decorrenza 1° aprile 2022, con obbligo al

rispetto del termine di preavviso stabilito dall'articolo 39 del CCNL 6 luglio 1995, come sostituito ed integrato dall'articolo 7 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996;

4) di dare atto che per i giorni di ferie maturate e non usufruite dalla dipendente, non si procederà al trattamento economico sostitutivo delle stesse;

5) di dare mandato all'Ufficio Personale di questo Ente per gli adempimenti di conseguenza, con riferimento in particolare all'inoltro all'INPS, gestione ex INPDAP, della documentazione per la liquidazione della pensione e per la corresponsione dell'indennità di fine servizio, con le modalità previste dalla vigente normativa di settore;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) di comunicare il presente atto:

- a) all'interessato;
- b) al Responsabile del Servizio/Ufficio Ragioneria della struttura di provenienza;
- d) al Servizio/Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti.

10) di comunicare, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, che il responsabile del procedimento è il dipendente Geom. Luigi Barbieri;

11) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
F.to Avv. Domenico Marinelli

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li **26-10-2021**

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li **26-10-2021**

La P.O. Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 26-10-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Ferrazzano li 26-10-2021

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

REGISTRO GENERALE N. 100

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 26-10-2021

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 26-10-2021

Ferrazzano li 26-10-2021

La Posizione Organizzativa
F.to Geom. Luigi BARBIERI

Copia conforme all'originale

La Posizione Organizzativa
Geom. Luigi BARBIERI

Ferrazzano li
